



STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 27 MARZO 2001

ART. 1 -GENERALITA'-

*E' costituita con sede in Milano una associazione senza fini di lucro con la denominazione di:
"Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico A.N.I.T.".*

ART. 2

*Fanno parte dell'associazione:
aziende, enti pubblici o privati, professionisti, associazioni o privati cittadini disponibili a fornire
i supporti tecnici ed economici necessari per dare un valido contributo al raggiungimento degli
scopi che tale Associazione si propone.*

ART. 3 -SCOPI-

*L'Associazione che opera nell'interesse di tutti gli associati e non dei singoli, ha per obiettivo
la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e
nell'industria.*

Rientrano in particolare tra gli scopi le azioni seguenti:

- Stabilire un centro comune di relazione fra gli associati.*
- Promuovere la normativa legislativa e tecnica.*
- Assicurare i collegamenti con le personalità e gli organismi italiani ed esteri interessati alle
economie di energia, alla lotta contro il rumore, alla corretta progettazione energetica in
edilizia e nell'industria.*
- Raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche tecniche e statistiche relative
all'isolamento termico ed acustico anche mediante collegamenti con organismi Comunitari ed
Associazioni estere.*
- Effettuare e promuovere ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di
mercato riguardanti l'oggetto dell'Associazione.*
- Fornire informazioni, consulenze, servizi riguardanti l'isolamento termico ed acustico ed
argomenti affini.*

ART. 4 -AMMISSIONE DEI SOCI-

Il soggetto che intende far parte dell'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Associazione, allegando tutta la documentazione richiesta. Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio entro due mesi dal ricevimento della domanda.

In mancanza di risposta la domanda si intende respinta.

ART. 5 - SOCI-

Possono aderire all'associazione aziende industriali e commerciali, associazioni di produttori, enti pubblici o privati ed associazioni affini, professionisti, studenti e privati cittadini.

Le categorie dei soci e i relativi voti in assemblea vengono stabiliti in un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 6 -OBBLIGHI DEI SOCI-

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, e delle delibere degli organi sociali.

I soci forniranno alla segreteria tutte le informazioni e le notizie stabilite dall'Assemblea ed utili al conseguimento dei fini sociali. Tali informazioni e notizie dovranno essere tenute riservate dalla segreteria ed utilizzate solo nella forma e nelle circostanze stabilite dall'Assemblea e dopo verifica del Presidente.

L'adesione di un socio ha la durata di anni uno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non venga disdetta entro il 30 settembre. La decorrenza dell'iscrizione è il primo gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda.

ART. 7 -CONTRIBUTI SOCIALI-

Le quote sociali sono differenziate secondo la qualifica di socio stabilita dal regolamento.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti a corrispondere una quota associativa all'atto dell'iscrizione e del rinnovo annuale per coprire le spese ordinarie e straordinarie dell'Associazione nella misura stabilita dall'Assemblea.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO-

La qualità di socio cessa:

- per dimissioni, con le modalità previste all'art. 6, comma 3

- per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione all'Associazione.

Sulla cessazione della qualità di socio delibera il Consiglio con voto di almeno 4/5 dei presenti.

ART. 9 -ORGANI SOCIALI-

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

Sono previsti rimborsi spese se deliberati dal Consiglio.

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente - i Vicepresidenti – il Consiglio Direttivo - il Collegio dei revisori dei conti – l'Assemblea

ART. 10 -PRESIDENTE-

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione, sia nei confronti di terzi che dei soci aderenti ed in giudizio con facoltà di agire e resistere nei giudizi nominando avvocati, procuratori alle liti.

Il Presidente dispone l'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea e prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in stretto contatto con i Vicepresidenti ed il Consiglio al fine della elaborazione collegiale delle direttive.

Presidente e Vicepresidenti partecipano al Consiglio di cui sono membri e durano in carica per due anni, sono rieleggibili e possono essere rimossi prima della scadenza del mandato come specificato all'art. 15.

ART. 11 – VICEPRESIDENTI

E' facoltà dell'Assemblea nominare uno o più vicepresidenti e delegare ad essi attività specifiche. Il caso di assenza o impedimenti del presidente, tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente più anziano.

ART. 12 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata dal collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

L'Assemblea nomina anche il presidente del Collegio dei revisori. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un revisore, gli supplisce il supplente più anziano per età.

ART.13 -CONSIGLIO DIRETTIVO-

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea, la quale stabilisce anche il loro numero. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e i Vicepresidenti.

Ciascun settore rappresentato nell'Associazione ha diritto ad almeno un membro nel Consiglio Direttivo.

I membri durano in carica due anni, sono rieleggibili e possono essere rimossi prima della scadenza del mandato come specificato all'art.15.

Il Consiglio si riunisce per convocazione del Presidente, comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- Istruire i casi di disciplina e deliberare la cessazione della qualità di socio.*
- Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci.*
- Deliberare l'ordine del giorno dell'Assemblea.*
- Decidere l'inizio di azioni legali verso terzi.*
- Assistere alle decisioni del Presidente.*
- Deliberare ed eseguire quanto demandato dal presente statuto e non previsto specificatamente come di competenza di altri organi.*
- Deliberare la nomina di un Segretario e di un Direttore Generale, stabilirne i compiti e gli eventuali compensi a titolo di rimborso spese.*

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti presenti.

Non sono ammesse deleghe, ma sono ammessi uditori senza diritto di voto.

Nel caso vengano meno i presupposti che hanno portato alla nomina di un consigliere, questi decade dall'incarico.

Il Consiglio può demandare particolari problemi di sua competenza, alle decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad elaborare piani di azione annuale e programmi pluriennali da sottoporre all'Assemblea e ad attuarli avvalendosi di eventuali comitati ad hoc costituiti, anche con soci non facenti parte del Consiglio stesso.

ART. 14-ASSEMBLEA-

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene con comunicazione scritta - contenente il luogo, la data e l'orario della riunione, nonché l'ordine del giorno - da spedirsi o consegnarsi a mano almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione stessa.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata la totalità dei soci e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, i Vicepresidenti, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è costituita dai soci che vi partecipano. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Ogni intervenuto può assumere fino a due deleghe. Le deleghe devono essere presentate prima della constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

In prima convocazione è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno la maggioranza (metà più uno) dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo anche lo stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto disposto agli articoli 17 e 18.

*E' devoluta al Presidente la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.
Non sono ammessi al voto i soci che non risultano in regola col pagamento delle quote sociali.
Le votazioni hanno luogo a schede segrete salvo diversa decisione dell'Assemblea.*

L'Assemblea:

- esamina i problemi d'ordine generale e fissa le direttive di massima dell'Associazione*
- nomina il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;*
- delibera sulla nomina dei soci onorari;*
- delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;*
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.*

ART. 15 -RIMOZIONE DELLE CARICHE SOCIALI-

Presidente, Vicepresidenti e membri del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio Direttivo possono essere rimossi dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi e giustificati motivi, su istanza motivata di almeno tre soci diretta al Consiglio Direttivo che ne deve riferire all'Assemblea nella sua prima riunione per ottenere l'autorizzazione a procedere.

Nel caso si tratti di almeno due membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro il mese successivo al ricevimento dell'istanza e la relativa delibera è di competenza dell'Assemblea

ART. 16 -FONDO COMUNE-

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- contributi associativi;*
- investimenti mobiliari ed immobiliari;*
- somme accantonate per qualsiasi scopo finchè non siano erogate;*
- interessi attivi ed eventuali rendite patrimoniali;*
- erogazione e lasciti a favore dell'Associazione.*

Al Presidente è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune. Egli potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e bancarie necessarie ed utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Con la cessazione della qualità di associato, ogni socio perde qualsiasi pretesa o diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Quanto prodotto (letteratura, ricerche, brevetti, ecc.) in sede associativa o per conto dell'Associazione, è di proprietà dell'Associazione stessa e non può essere utilizzato da alcuno per i fini propri, salvo l'autorizzazione del Consiglio.

ART. 17 -MODIFICHE STATUTARIE-

Le modifiche statuarie vengono deliberate dall'Assemblea con voto scritto con maggioranza di almeno 4/5 dei presenti.

Le proposte di tali modifiche vengono inviate ai soci in allegato alla convocazione almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, salva anche qui la fattispecie di cui all'art. 14 comma 2.

ART. 18 -SCIOGLIMENTO-

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea con delibera presa con la maggioranza di almeno 4/5 dei presenti e con votazione scritta.

L'Assemblea nominerà il Collegio dei liquidatori composto da almeno tre membri e ne determinerà i poteri.